

Statuto

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

**Art. 1.** È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Francavilla Fontana, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "CENTRO OCCUPAZIONALE - OdV" in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 2.** L'associazione "CENTRO OCCUPAZIONALE - OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

**Art. 3.** L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 11. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del

Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'Associazione CENTRO OCCUPAZIONALE è nata con l'intento di promuovere e sostenere iniziative volte all'inserimento socio-lavorativo di soggetti diversamente abili di età superiore a 15 anni che abbiano frequentato la scuola dell'obbligo, conseguendone o meno il diploma, nonché soggetti ultraquindicenni, che per motivi familiari, fisici o di altra qualsiasi natura, non abbiano potuto frequentarla.

**Art. 4.** L'associazione realizza le proprie finalità di inclusione e inserimento socio-lavorativo delle persone diversamente abili, con le seguenti attività:

a) avvalersi della collaborazione con istituzioni, enti, strutture e aziende, pubbliche e private, promuovendo idonee esperienze di apprendistato e/o tirocinio,

a) promuovere e creare specifiche organizzazioni e / o strutture, anche in forma di impresa sociale;

b) favorire l'iscrizione e la frequenza dei propri associati a corsi di formazione e avviamento professionale presso strutture accreditate del sistema nazionale e regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

c) progettare, gestire e realizzare percorsi di formazione e avviamento al lavoro delle persone con disabilità, anche richiedendo l'accreditamento di proprie sedi e strutture nell'ambito del sistema nazionale e regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

d) progettare, organizzare e gestire attività laboratoriali, in vari settori, per la creazione e/o rafforzamento delle competenze e autonomie rivolte ai propri utenti e a soggetti terzi;

e) as  
lavor  
conse

f) pr  
famil

e re  
di  
l'ind  
aggio  
inser  
diver

g) av  
di co  
local  
per i

h) av  
colla  
di tu  
il co

i) pr  
colla  
organ  
scola  
pubbl  
altri  
inizi  
cultu  
profe  
di c  
compe  
proge  
opera

j) pro  
cultu

Art.

l'ass

di vo

aderen

Per i

potrà

cui l

metod

al fin

Art.

l'ass

rispet

strum

e lim

L'indi

e 2008, e  
attività  
diretta a  
culturali,

lo 2 della  
successive

i, civili,  
ritti dei  
interesse

articolo,  
iniziative  
empi di cui  
n. 53, e i  
articolo 1,  
244;

PAZIONALE è  
sostenere  
orativo di  
e a 15 anni  
all'obbligo,  
é soggetti  
, fisici o  
ano potuto

finalità di  
ivo delle  
attività:  
istituzioni,  
e private,  
distato e/o

zioni e / o  
e;

dei propri  
avviamento  
del sistema  
Formazione

percorsi di  
persone con  
itamento di  
del sistema  
Formazione

e attività  
reazione e/o  
e rivolte ai

e) assumere personale e/o conferire incarichi di lavoro autonomo a professionisti qualificati per il conseguimento delle finalità sociali;

f) promuovere e realizzare incontri con i genitori, i familiari, i tutori degli utenti al fine di elaborare e realizzare, attraverso la discussione e lo scambio di esperienze, le migliori condizioni per l'individuazione e attuazione delle più moderne e aggiornate strategie di inclusione sociale e inserimento socio-lavorativo per le persone diversamente abili;

g) avviare e mantenere attivi i contatti più opportuni di collaborazione e stimolo con tutte le istituzioni locali, regionali, nazionali e dell'Unione Europea, per il conseguimento delle finalità associative;

h) avvalersi del supporto e della fattiva collaborazione delle forze sociali e, più in generale di tutti gli organismi del Terzo Settore, per favorire il conseguimento delle finalità associative;

i) progettare, realizzare ed attuare, anche in collaborazione e partenariato, con altre organizzazioni del Terzo Settore, istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, imprese pubbliche e private locali, regionali e nazionali, di altri paesi dell'Unione Europea e di paesi terzi, iniziative e progetti di varia natura: ricreativa, culturale, sociale, di istruzione e formazione professionale, avviamento al lavoro e/o, in generale, di creazione, rafforzamento e aggiornamento delle competenze e delle autonomie degli utenti, nonché progetti di studio e ricerca nei settori di operatività dell'associazione;

j) promuovere manifestazioni a carattere sociale, culturale e artistico.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal

Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

#### **Soci**

**Art. 7.** Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

**Art. 8.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

**Art. 9.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

#### **Diritti e doveri dei soci**

**Art. 10.** I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### Perdita della qualità di socio

**Art. 11.** La qualità di socio si perde:

a. per morte;

a. per morosità nel pagamento della quota associativa;

b. dietro presentazione di dimissioni scritte;

c. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

#### Volontari

**Art. 12.** Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 44512000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o

tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

#### Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

#### Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di controllo, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

taria. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si  
che riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della  
nello prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda  
convocazione, che deve avvenire almeno il giorno  
successivo alla prima.

sensi  
7 sono **Art. 17.** L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni  
tattie, prima del giorno previsto mediante invio di lettera  
nonché raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano,  
debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o  
istro. e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che  
garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della  
convocazione.

ti in  
che, L'avviso di convocazione deve contenere il giorno,  
tributo l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno  
n hanno con i punti oggetto del dibattito.  
ttorato

essere **Art. 18.** L'Assemblea ha i seguenti compiti:

alta in

- discute ed approva il bilancio
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

oratori

- definisce il programma generale annuale di attività;

lavoro

- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

limiti

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

amento,

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

care o

- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

uso, il

- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

non può

- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

mero dei

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo

ente che

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

ercizio,

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

volta lo

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

lmeno un

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

competenza.

**Art. 19.** L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 20.** Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 21.** Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

#### Consiglio Direttivo

**Art. 22.** Il Consiglio Direttivo è composto da 7 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo, di cui almeno 1 associato indicato in rappresentanza degli utenti e 1 associato indicato in rappresentanza dei genitori. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Art. 23.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno per 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 24.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente vicario;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

**Art. 25.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

### Il Presidente

**Art. 26.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha Puso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura speciale e solo in caso di estrema necessità. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### Il Tesoriere

**Art. 27.** Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

### Il Segretario

**Art. 28.** Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. L'Organo di controllo

**Art. 29.** Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico che deve essere iscritto in apposito albo professionale.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della

legge e de  
corretta a  
disposizion  
231, qua  
dell'asset  
e sul suo c  
L'Organo d  
monitoraggi  
solidaristi  
bilancio so  
linee guid  
Terzo sett  
del monitor  
I componen  
qualsiasi m  
atti di i  
possono  
sull'andame  
determinati  
L'Organo d  
superamento  
del D.Lgs.  
tal caso  
iscritti ne  
Inoltre, l  
controllo  
della comp  
ragione de  
gestire.  
Revisore le  
**Art. 30.** S  
controllo  
previsti da  
deve nomina  
Società di  
registro.  
Al verifica  
si riserva  
collegiale d  
In ogni cas  
Revisore de  
ragione dell  
in ragione  
gestire.  
Patrimonio.  
**Art. 31.** C  
dicembre di  
verrà format  
all'assemble  
dalla chiusu

legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del

Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### Revisore legale dei conti

**Art. 30.** Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

**Art. 31.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

**Art. 32.** Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**Art. 33.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 34.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori degli organi di ogni altra rapporto associativo.  
Libri sociali.

**Art. 35.** I libri sociali, a cura degli associati, sono:  
a) registro  
b) libro delle assemblee, verbali  
c) libro del Consiglio sociale.  
Pubblicità

**Art. 36.** I bilanci sostanziali relativi al bilancio particolare annuale ed al libro sociale dell'assemblea, qualora eletti Tali documenti del Tesoriere sono per i soci per la conservazione si avvale.

Le richieste indirizzate

Bilancio sociale  
**Art. 37.**

comunque di bilancio annui, l'Assemblea tenere aggiornati internet e aderisce eventuali qualsiasi t di controllo

Scioglimento

**Art. 38.**

deciso dall'Assemblea metà più uno. In caso di scioglimento dell'associazione, su proposta dell'assemblea, il parere pos

oniale, dal collaboratori, amministratori ed altri componenti  
proventi e degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di  
elazione di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del  
bilancio, rapporto associativo.

#### Libri sociali

sociazione e  
statutarie. Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri  
o entrate sociali, affidati alla cura del Segretario: a) libro  
0.000,00 il degli associati

- l rendiconto a) registro dei volontari;  
o costituite b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle  
assemblee, in cui devono essere trascritti anche i  
verbali redatti per atto pubblico;  
di Enti, di c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del  
i pubbliche Consiglio direttivo e di eventuali altri organi  
documentate sociali.

#### Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la  
sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti  
relativi all'attività dell'associazione, con  
particolare riferimento ai bilanci o rendiconti  
annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il  
libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni  
dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e,  
qualora eletto, dell'Organo di controllo.  
Tali documenti sociali vanno affidati alla cura del  
Tesoriere e devono essere messi a disposizione dei  
soci per la consultazione anche nel caso in cui siano  
conservati presso professionisti di cui l'associazione  
si avvale.

commerciali Le richieste di accesso alla documentazione vengono  
a diverse di indirizzate al Presidente dell'associazione.  
ni, comunque

#### Bilancio sociale e informativa sociale

quelle di  
del presente  
pervenga  
L carattere  
ità diverse  
a seconda dei  
a annotazione  
nella nota  
da:  
pubblici e  
trimoniali.

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate  
comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro  
annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e  
tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito  
internet della rete associativa cui eventualmente  
aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli  
eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a  
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi  
di controllo e ai dirigenti.

#### Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

e utilizzato, opportuno per  
lizzazione. Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene  
In caso di deciso dall'Assemblea con il voto favorevole della  
metà più uno dei soci.

ocio, la sua In caso di scioglimento il patrimonio  
ociazione. dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci  
ta, di utili ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata  
rve comunque dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo  
lavoratori e parere positivo dell'ufficio regionale del Registro

Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata dr o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**Norma finale**

**Art. 39.** Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Firmato

PETRONELLI COSIMO

VINCENZO RAIOLA Notaio Sigillo

diversa  
ciazioni  
settore.  
i, utili

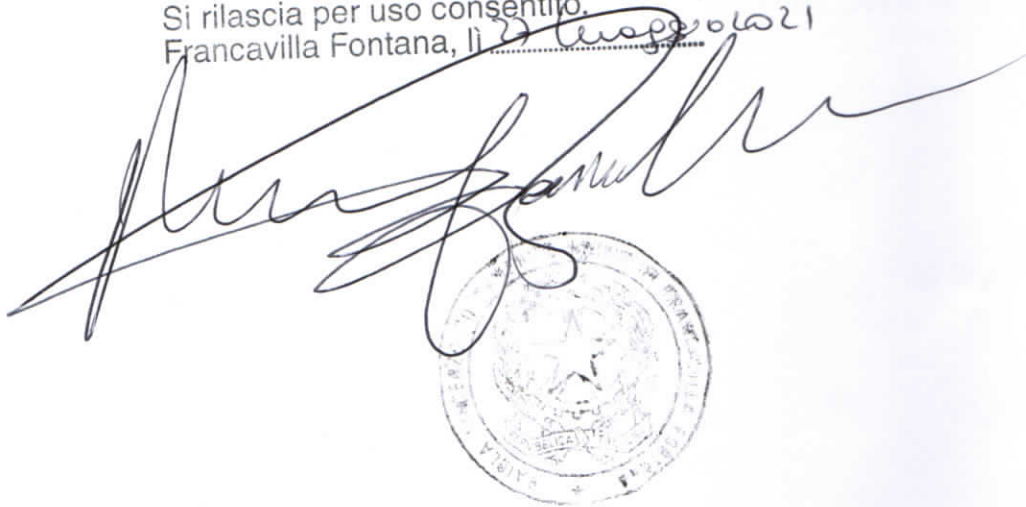
rare al  
re con  
iste dal

statuto,  
osizioni  
mento al  
ventuali

La presente copia è conforme al suo  
originale esistente nei miei atti, e  
munito delle prescritte firme.

Consta di ..... Cinque ..... fogli

Si rilascia per uso consentito.  
Francavilla Fontana, lì 25 maggio 2021

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is from the Municipality of Francavilla Fontana, featuring a central emblem and the text "MUNICIPIO DI FRANCAVILLA FONTANA" around the perimeter. The signature is written in a cursive, flowing style.